


A. Primo quesito

Lo scrivente desidera sapere se è sempre obbligatorio l'utilizzo della mantovana o parasassi sui ponteggi o se questo obbligo dipende dalla natura delle lavorazioni da effettuare o dalle caratteristiche del luogo dove insiste il ponteggio (es. via pubblica, interno della recinzione del cantiere, strada privata etc.).

Riferimenti normativi:

- 1. Art. 129 del D.Lgs 81/2008 "Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio"**
"In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante".
- 2. Lettera Circolare 18 aprile 1986 del Ministero del lavoro.**
"solo nei casi in cui non sia possibile adottare il sistema del parasassi, si può ricorrere all' utilizzo del graticcio o alla segregazione dell'area sottostante".
- 3. L'Autorizzazione Ministeriale del Libretto del ponteggio** prevede il montaggio del parasassi (punto 6.3.1.)
- 4. INAIL - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili. (fig. A e Fig. B)**



B. Risposta al secondo quesito

Indipendentemente dalle lavorazioni che si svolgono o dal luogo dove è montato il ponteggio, la modalità di protezione di caduta dall'alto di materiali deve essere assicurata, alternativamente:

- montando il parasassi/mantovana;
- delimitando/precludendo l'area sottostante
- montando un robusto graticcio da collocare sulla facciata del ponteggio, che dia le stesse garanzie di sicurezza del parasassi.

C. Secondo quesito

I teli montati sui ponteggi possono essere utilizzati in sostituzione dei parasassi quando per esempio si tratta di effettuare lavori di manutenzione leggera tipo pittura di una facciata?

Riferimenti normativi

1. Circolare del 22 novembre 1985, n. 149, del Ministero del Lavoro - Punto 3

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

“La chiusura frontale del ponteggio mediante teli – recentemente diffusasi nei cantieri – non realizza le stesse garanzie di sicurezza dei “parasassi” predetti e, conseguentemente, non può essere ritenuta sostitutiva delle anzidette protezioni.

Trattasi, comunque, di una misura di sicurezza aggiuntiva – peraltro non prevista specificamente da alcuna norma del decreto del Presidente della Repubblica n.164/56 – che può essere adottata a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del “parasassi”.

Inoltre la presenza di teli così come di affissi pubblicitari sul fronte del ponteggio [...] comporta l’obbligo di predisporre un apposito progetto, a cura di un professionista abilitato e di tenerne copia presso il cantiere”.

2. INAIL - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili – Risposta a una FAQ

“La chiusura frontale del ponteggio mediante teli non realizza le stesse garanzie di sicurezza del parasassi che pertanto non può essere sostituito”.

B. Risposta al secondo quesito

Per quanto su esposto si ritiene che il montaggio dei teli, in nessun caso possa sostituire il montaggio del parasassi o mantovana.